

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita una misura particolare di intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 400 000 t di avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, nonché le relative disposizioni di applicazione si applicano, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. Gli organismi di intervento finlandese e svedese sono incaricati dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto il quantitativo di avena di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.

3. La gara è indetta fino al 30 giugno 2005. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 16 settembre 2004.

4. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento finlandese e svedese precisati nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1501/95.

Articolo 3

L'offerta è valida soltanto se:

- a) verte su 1 000 t almeno;
- b) è accompagnata da un impegno scritto del concorrente che precisa che l'offerta verte esclusivamente su avena prodotta in Finlandia e in Svezia e che sarà esportata dalla Finlandia o dalla Svezia.

Se l'impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione⁽¹⁾ è incamerata, salvo forza maggiore.

⁽¹⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

Articolo 4

Nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle due diciture seguenti:

- Asetus (EY) N:o 1565/2004 — Todistus on voimassa ainostaan Suomesta ja Ruotsista,
- Förordning (EG) nr 1565/2004 — Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

Articolo 5

La restituzione è valida soltanto per le esportazioni dalla Finlandia e dalla Svezia.

Articolo 6

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽²⁾, i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all'articolo 2 sono validi dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sino alla fine del quarto mese successivo.

3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono validi esclusivamente in Finlandia e in Svezia.

Articolo 8

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite gli organismi di intervento finlandese e svedese, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale del termine per la presentazione delle offerte, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell'allegato.

In mancanza di offerte, gli organismi di intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.